

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 17 aprile 2014, n. 17027

Integrale

Lavoro - Controllo a distanza dei dipendenti - Attività commerciale di ristorazione - Installazione di un impianto di videosorveglianza - Posizionamento delle telecamere sull'entrata della cucina e sulla sala - Esclusione dell'utilizzo delle telecamere a tutela del solo patrimonio aziendale - L. n. 300/1970 - Autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro e accordo con le rappresentanze sindacali - Necessita

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5050/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CARINI, del 08/05/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldini, che ha concluso per la inammissibilit .

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, con sentenza dell'8/5/2013 ha riconosciuto (OMISSIS) responsabile del reato di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 4, in relazione al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 114, per avere installato un impianto di videosorveglianza senza avere richiesto l'autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro; ha condannato la prevenuta alla pena di euro 300,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa della imputata, con i seguenti motivi:

- errata valutazione delle emergenze istruttorie, che ha determinato il Tribunale a ritenere la (OMISSIS) responsabile del reato ascrittale;
- erronea applicazione dell'articolo 47 c.p., non avendo il decidente considerato la sussistenza di obiettive ragioni giustificanti la buona fede della prevenuta nell'ignorare la norma ritenuta violata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' inammissibile.

Il giudice di merito ha logicamente e correttamente argomentato in relazione alla concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilit  di esso in capo alla prevenuta, richiamando puntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate a analisi valutativa compiuta ed esaustiva.

Il Tribunale evidenzia che ispettori dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in data 25/8/2010, effettuavano un sopralluogo presso l'attivit  commerciale di ristorazione della (OMISSIS), ove riscontravano il posizionamento nei locali di detto esercizio di quattro telecamere a circuito interno.

Queste erano collocate al piano terra nella sala ove si trovavano i tavoli, una in direzione della porta d'ingresso e l'altra guardava i tavoli; una terza era posta a controllare il corridoio, conducente alla cucina; una ulteriore all'interno della sala ristorazione, posta al primo piano: l'allocatione del sistema di video sorveglianza in tali termini, ad avviso del giudice di merito, consente di ritenere che il fine della installazione dell'impianto de quo non fosse esclusivamente quello di tutelare il patrimonio aziendale contro atti penalmente illegittimi, messi in atto da terzi.

Peraltro, come osservato dal decidente, la Legge n. 300 del 1970, articolo 4, prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilit  di controllo a distanza della attivita' dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna.

Non e', quindi, richiesto che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttivit  dei lavoratori dipendenti, in quanto l'essenza della sanzione sta nell'uso degli impianti audiovisivi, in difetto di preventivo accordo con le parti sociali (Cass. 15/12/2006, n. 8042; Cass. 30/1/2014, n. 4331).

Del tutto destituito di fondamento e' da ritenere anche il secondo motivo di annullamento, in quanto risulta insostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, secondo la quale la (OMISSIS), nata e vissuta per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statuto dei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, e' soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti.

Va altresi', rilevato che nelle contravvenzioni la scusante ex articolo 47 c.p., e' ammissibile ne, caso in cui si dimostri che l'errore e' incolpevole, perche' determinato da caso fortuito o forza maggiore; circostanze, queste, non ravvisabili nella specie.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in colpe nella determinazione della causa di inammissibilit , la stessa, a norma dell'articolo 616 c.p.p., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, e, altresi', al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.